CITTÀ DI VEROLI

Avviso d'Asta.

Nel 22 andante, alle ore 10 del mattino, avanti il signor sindaco, si procederà, nella sala comunale di questa città, al primo esperimento di asta pubblica per l'appalto dei primi lavori di costruzione del nuovo cimitero, da eseguirsi giusta il progetto redatto dagl'ingegneri signori Giuseppe Santoro e Vincenzo Martucci li 26 maggio 1873, approvato dal Consiglio nel 25 giugno successivo e quindi dalla R. Prefettura a forma di legge: quali lavori risultano dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15 della stima (Alleg. n. 6).

L'incanto si terrà ad estinzione di candela vergine ed a ribasso della somma di lire 30,611 82, ed ogni offerta non potrà esser minore di lire 10.

Delle condizioni di appalto si potrà prender cognizione in questa segreteria comunale nelle ore d'officio.

Chiunque vorrà essere ammesso all'asta dovrà produrre l'attestato, di cui è cenno nell'articolo 83 del regolamento 4 settembre 1870, numero 5852: dovrà presentare idonea sicurtà solidale d'approvarsi dalla Giunta municipale, e vincolare a favore del Municipio un valore di lire 5000.

Il deliberatario e sua sicurtà, se di altro comune, dovranno eleggere il domicilio in Veroli per ogni effetto di legge.

L'appalto è conceduto sotto l'osservanza del capitolato d'oneri annesso al suddetto progetto della legge sulle opere pubbliche e del citato regolamento 4 settembre 1870.

Espletati tutti gl'incombenti di legge, verrà data all'appaltatore la consegna dei lavori, che egli dovrà tosto incominciare, proseguire senza interruzione e compiere nello spazio di otto mesi successivi al giorno della consegna stessa.

Le diminuzioni od aumenti di lavoro, che venissero deliberati dall'autorità comunale dopo avvenuti gli atti d'asta, saranno calcolati in ragione del prezzo al quale gli furono appaltati i lavori.

Il tempo utile per presentare l'offerta del ventesimo è fissato a giorni quindici, e scadrà col mezzogiorno del dì 6 novembre futuro.

Le spese tutte dell'asta, susseguente contratto ed altre relative, comprese le tasse di bollo e registro, saranno a carico del deliberatario, che in conto di esse, prima dell'apertura degl'incanti, dovrà depositare lire 500 in mani del signor sindaco, che gliene rilascierà ricevuta.

Veroli, 3 ottobre 1873.

5303 — *Il Segretario Comunale:* P. CROCI.

INTENDENZA DI FINANZA
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

per la vendita di 100,000 *chilogrammi di rame Rosetta dello stabilimento Montanistico di Agordo, repartiti in dieci lotti del peso ciascuno di diecimila chilogrammi.*

La mattina del giorno 27 ottobre prossimo, alle ore 10, nell'uffizio dell'Intendenza di Finanza di Livorno, avanti l'Intendente o suo delegato, si procederà all'incanto col metodo della candela vergine senza offerte per schede segrete, per aggiudicare al migliore offerente la vendita di 100,000 (centomila) chilogrammi di rame Rosetta dello stabilimento Montanistico di Agordo, repartiti in 10 lotti, del peso per cadaun lotto di diecimila chilogrammi, al prezzo regolatore di italiane lire 2 20 (lire due e centesimi venti) per chilogramma.

L'incanto si effettuerà alle condizioni espresse nel seguente

Capitolato:

Art. 1. L'asta sarà tenuta separatamente per ciascun lotto, in conformità delle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto del 4 settembre 1870, N. 5852. Le prime due voci di aumento non potranno esser minori di due centesimi, e le successive non minori di un centesimo per ogni chilogramma.

Art. 2. Il rame sarà consegnato ai liberatari nella stazione della ferrovia di Conegliano, chiuso in botti, ciascuna del contenuto netto di chilogrammi 500, franco d'ogni spesa, entro il più breve termine possibile, ed in ogni caso non più tardi di due mesi dal giorno in cui sarà stato effettuato dai singoli deliberatari il pagamento del prezzo del rame loro aggiudicato.

Art. 3. L'Amministrazione demaniale però non assume alcun obbligo d'indennizzo, qualora per caso di forza maggiore avvenisse qualche guasto nella strada ruotabile da Agordo a Conegliano, che impedisse o facesse ritardare la spedizione della merce.

Art. 4. I deliberatari potranno chiedere, quando si stipulerà il contratto di deliberamento, che la merce sia loro consegnata a cura dell'Amministrazione in altra piazza del Regno ove esistono ferrovie. Però l'Amministrazione non risponderà dei danni cui potesse andar soggetta la merce, ed il prezzo di trasporto sulle ferrovie sarà pagato dagli acquirenti all'atto del ricevimento del genere per loro conto spedito.

Art. 5. Il pagamento del prezzo del rame dovrà farsi anticipatamente nel termine di 15 giorni dopo l'approvazione del contratto presso la tesoreria provinciale di Livorno.

Art. 6. Il pagamento suddetto potrà effettuarsi anche presso qualsiasi tesoriere provinciale del Regno, quando però il deliberatario ne faccia speciale dichiarazione alla sottoscrizione del contratto. Dietro esibizione della relativa quitanza di versamento in tesoreria sarà emesso l'ordine per la consegna della merce e poscia il decreto ministeriale per lo scioglimento della cauzione di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Art. 7. Il deliberamento sarà reso di pubblica ragione mediante appositi avvisi e dalla data indicata in essi decorreranno i 15 giorni utili per presentare offerte di aumento sul prezzo deliberato, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo.

Art. 8. Gli aspiranti all'acquisto per essere ammessi alla gara dovranno provare di avere effettuato presso la Tesoreria provinciale di Livorno un deposito di lire duemila duecento per ciascun lotto.

Tale deposito, che potrà esser complessivo per tutti i singoli lotti, dovrà esser fatto in numerario o in biglietti di banca aventi corso legale nel Regno e anche in titoli del Debito Pubblico italiano ragguagliato al corso di Borsa.

Potranno anche i concorrenti eseguire il deposito all'apertura dell'asta sul banco della Presidenza, il quale deposito sarà restituito dopo eseguita l'asta d'ogni singolo lotto, ad eccezione di quello fatto dal migliore offerente.

Art. 9. Non sarà ammessa alcuna offerta condizionata.

Art. 10. Fra dieci giorni da quello dell'avvenuto definitivo deliberamento l'aggiudicatario dovrà presentarsi all'Intendenza di finanza di Livorno per la stipulazione del contratto e per prestare la cauzione a garanzia dell'adempimento delle assunte obbligazioni, per un importo corrispondente alla decima parte del prezzo del rame acquistato in numerario o biglietti aventi corso legale, ed anche mediante cartelle al portatore del Debito Pubblico del Regno da valutarsi al prezzo di Borsa.

Non presentandosi fra il tempo sopra fissato, il deliberatario incorrerà, a titolo di penale, nella perdita del fatto deposito interinale, indipendentemente dal risarcimento di ogni danno, interessi e spese.

Art. 11. I contratti non saranno perfetti per l'amministrazione se non dopo che saranno stati approvati a termini dei vigenti ordinamenti amministrativi.

Art. 12. Il deliberatario del rame e la persona o le persone che avessero da lui regolare mandato per l'oggetto cui si riferisce il presente quaderno d'oneri, dovranno eleggere domicilio in Livorno per tutti gli effetti di legge.

Art. 13. Le spese relative agl'incanti ed ai contratti, i diritti di emolumento, di carta bollata, di copie, di stampa, d'inserzione degli avvisi d'asta nei giornali, e la tassa di registro, saranno a carico dei deliberatari in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Livorno, addì 29 settembre 1873.

5368 — *L'Intendente di Finanza:* PASQUALINO.

GENIO MILITARE

DIREZIONE PROVVISORIA PER LE FORTIFICAZIONI DI SPEZIA

Avviso di deliberamento di appalto.

A termini dell'articolo 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n° 5852, si notifica al pubblico che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 13 settembre 1873 per

Lavori di sistemazione da eseguirsi nel forte Palmaria, presso Spezia, per italiane lire 92,000,

è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso di lire 9 16 per cento.

Il pubblico è perciò diffidato che il termine utile, ossia li fatali, per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo dell'ammontare netto risultante in lire 83,572 80, scadono al mezzodì del giorno 16 ottobre 1873, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione, del vigesimo almeno, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla col certificato di moralità e coll'attestato d'idoneità prescritti dal succitato avviso d'asta.

L'offerta deve essere presentata all'Ufficio della Direzione dalle ore 9 alle 11 antimeridiane e dalle ore 2 alle 4 pomeridiane di tutti i giorni esclusi i festivi; nel giorno 16 ottobre l'offerta sarà accettata fino al mezzodì.

Dato in Spezia, 1° ottobre 1873.

5365 — Per la Direzione — *Il Segretario:* L. BRUZZONE.

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno 3 novembre 1873, alle ore 2 pom., si procederà nell'Intendenza di finanza suddetta, sita in via delle Vergini, ed innanzi all'illustrissimo signor comm. Paolo Carignani, intendente, o chi per esso, all'appalto della rivendita dei generi di privativa nel comune di Carpineto Romano, rimasta vacante per morte del titolare Cappucci Tommaso.

L'annuo provento brutto della rivendita è di lire 452, ed il prezzo su cui si aprirà l'incanto col sistema della candela vergine sarà di L. 113.

Gli attendenti all'asta per esservi ammessi dovranno esibire il certificato di buona condotta e depositare la somma di L. 50.

Il termine dei fatali per l'aumento del ventesimo scadrà alle ore 2 pom. del 18 novembre 1873.

Roma, 3 ottobre 1873. — 5381 — *Il Primo Segretario:* E. BASSANO.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del grano per assicurare l'ordinario servizio del pane ad economia delle truppe, nel giorno 10 ottobre corrente, ad un'ora pomerid., si procederà in Torino, avanti il commissario di guerra reggente l'Intendenza militare di questa Divisione, nel locale in via San Francesco da Paola, numero 7, piano 1°, all'appalto della provvista suddetta come in appresso:

Designazione dei magazzini	Grano da appaltarsi		Diviso in lotti		Prezzo per ogni quintale	Rate di consegna	TEMPO UTILE PER LE CONSEGNE	Somma per cauzione di cadun lotto
	Qualità del genere	Quantità dei quintali	Num.	di quintali caduno				
TORINO	Nostrale	3000	30	100	L. 42	»	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo però di giorni dieci dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.	L. 300

I capitoli d'appalto tanto generali che parziali sono visibili nell'ufficio d'Intendenza Militare suddetto e negli altri uffici d'Intendenza Militare del Regno.

Il grano da provvedersi dovrà essere del raccolto dell'anno 1873 e di qualità eguale al campione di base d'asta esistente in quest'ufficio.

Nell'interesse del servizio il Ministero della guerra ha ordinata la riduzione dei fatali, ossia termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a giorni 5, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento (tempo medio di Roma).

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti, a loro piacimento, e saranno deliberati a chi avrà nell'offerta segreta proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore o pari almeno a quello segnato nella scheda segreta del Ministero che servirà per base dell'asta.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare i loro partiti dovranno rimettere all'ufficio d'Intendenza Militare che procede all'appalto la ricevuta comprovante il deposito fatto o nelle Casse dei depositi e prestiti o nelle Tesorerie provinciali di un valore corrispondente alla somma indicata nel suddetto specchio, avvertendo che, ove trattisi di depositi fatti col mezzo di cartelle del Debito Pubblico del Regno, tali titoli non saranno ricevuti che pel valore ragguagliato a quello del corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Saranno respinte le offerte condizionate.

I partiti dovranno essere presentati su carta bollata da lire una, debitamente firmati e suggellati.

Sarà in facoltà agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutti gli uffici d'Intendenza Militare.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno a quest'Intendenza Militare ufficialmente e prima dell'apertura della scheda suggellata, e se non risulterà che gli offerenti abbiano presentata la ricevuta del deposito fatto.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* o negli altri giornali, ed altre relative, sono a carico dei deliberatari, come pure sono a loro carico le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Torino, addì 4 ottobre 1873.

Per detta Intendenza Militare
5384 — *Il Sottocommissario di Guerra:* DI CASTIGLIONE.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI GENOVA

AVVISO D'ASTA.

Si fa noto che stante la deserzione del primo incanto nel giorno 9 ottobre corrente, alle ore una pomerid., si procederà in quest'Ufficio, salita San Matteo, n. 23, avanti il capo d'ufficio dell'Intendenza Militare della Divisione di Genova, al secondo incanto per la provvista del sottonotato quantitativo di grano nostrale:

Magazzino in cui deve essere consegnato il grano	Grano da provvedersi		N° dei lotti	QUANTITÀ per ciascun lotto	Prezzo per ogni quintale	N° delle rate	Somma per cauzione di ciascun lotto	Modo d'introduzione e tempo utile per le consegne
	Qualità	Quantità totale in quintali		*Quintali*				
GENOVA. . .	Nostrale	3000	30	100	L. 42	3	L. 300	I provveditori dovranno consegnare il grano al magazzino a tutte loro spese, diligenza e pericolo. La consegna della 1ª rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. Le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in dieci giorni, coll'intervallo pure di dieci giorni dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il frumento da provvedersi dovrà essere dell'ultimo raccolto, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ettolitro, della qualità conforme al campione stabilito e visibile in questo ufficio.

Il prezzo normale di massima come sopra stabilito in lire 42 verrà a trovarsi modificato secondo le condizioni del mercato, dal maggior o minor ribasso che sarà segnato nella scheda segreta stabilita a base del contratto.

L'appalto si fa in base ai capitoli sì generali che parziali che faranno parte integrale del contratto, e che sono ostensibili presso quest'Intendenza Militare e presso tutte le altre del Regno che faranno la pubblicazione del presente avviso.

Gli accorrenti potranno presentare una sola offerta per uno o più lotti, od anche per tutti a loro piacimento.

Le offerte per esser valide dovranno essere incondizionate, firmate, in piego suggellato, ed in carta bollata da una lira.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti consegnare la ricevuta del deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti od in qualche Tesoreria provinciale della somma di L. 300 per ciascun lotto di cui fanno offerte.

Tale deposito che pei deliberatari verrà poi convertito in cauzione definitiva secondo le vigenti prescrizioni, potrà essere fatto in contanti od in cartelle del Debito Pubblico, ma questi titoli non si accetteranno che pel solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositate.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza Militare, ma non ne sarà tenuto conto se non perverranno ufficialmente a quest'Intendenza Militare prima dell'apertura dell'incanto e non saranno accompagnati dalle ricevute dell'effettuato deposito provvisorio.

Il deliberamento dei lotti seguirà a favore di chi nelle offerte segrete avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire, maggiormente superiore o per lo meno uguale a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta, e che verrà aperta dopo riconosciute tutte le offerte presentate.

In questo secondo incanto si farà luogo al deliberamento ancorchè una sola sia l'offerta presentata, purchè migliore o pari almeno alla scheda ministeriale.

Nell'interesse del servizio il Ministero ha ridotto con apposito decreto il tempo utile (fatali) per presentare offerta di ribasso non inferiore al ventesimo, a cinque giorni, decorribili dalle ore 2 pom. (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

Le spese tutte relative agl'incanti, di quello andato deserto, ed al contratto, per diritti d'emolumento, di carta bollata, di copie, di stampa ed inserzione nei giornali degli avvisi d'asta, tassa di registro secondo le leggi vigenti, sono a carico dei deliberatari in proporzione dei lotti loro aggiudicati.

Genova, addì 2 ottobre 1873.

Per detta Intendenza Militare
5386 — *Il Sottocommissario di Guerra:* M. ALIBERTI.

PREFETTURA DI CHIETI

AVVISO D'ASTA per il giorno 23 ottobre 1873.

Si rende noto che alle ore dodici meridiane del 23 del prossimo mese di ottobre, innanzi il signor prefetto della provincia, o chi per esso, si procederà in questo ufficio di prefettura coll'opera del sottoscritto segretario al pubblico incanto per l'appalto del servizio di fornitura del Sifilicomio di Chieti, con dichiarazione che tali forniture possono ascendere per tutto il triennio dell'appalto alla cifra approssimativa di lire trentacinquemila (L. 35,000).

Avvertenze:

1. L'appalto sarà regolato dal capitolato d'oneri portante la data del 20 ottobre 1871, approvato dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale delle Carceri).

2. Il prezzo d'asta rimane fissato nella somma di lire una e centesimi cinquantacinque (lire 1 55) per ognuna delle giornate di presenza, di cui all'articolo 3 del capitolato suddetto.

3. L'appalto avrà la durata di un triennio, cioè dal 1° gennaio 1874 sino a tutto l'anno 1876.

4. L'incanto avrà luogo col metodo delle offerte segrete, secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Reale decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

5. L'appalto sarà deliberato al migliore offerente.

6. Il suindicato capitolato d'oneri trovasi depositato nella segreteria di questa prefettura, ove è lecito a chicchessia di prenderne visione in tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

7. Per concorrere all'asta dovrà farsi il deposito di lire cinquecento in numerario od in biglietti di Banca.

8. La cauzione a prestarsi dal deliberatario definitivo è fissata nella somma di lire duecento cinquanta (L. 250) di rendita annua sul Debito Pubblico dello Stato, ritenuto l'ammontare presuntivo della fornitura per tutto il triennio in lire 35000, come sopra.

9. In caso di deliberamento, il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni 15.

10. Le spese tutte d'asta, contratto, registro, bollo, stampe degli avvisi, inserzioni di essi, copie, e qualunque altra relativa all'appalto sono a totale carico del deliberatario.

11. Per la retta intelligenza della tabella A, inserta all'articolo 45 dei capitoli d'oneri, relativa al vitto delle ricoverate, si dichiara che la quantità dei generi, dei quali si compongono le minestre è indicata in crudo; che nelle minestre di pasta fina la quantità, ivi segnata, debba intendersi in complesso per tutte e due le minestre, mentre nelle altre è indicata per una sola. Non potrà in questo caso la quantità della pasta, del riso e del pane essere minore di grammi 70; gli altri 80 grammi si comporranno di erbaggi e di legumi verdi.

La quantità delle pietanze è indicata in cotto e per ciascuna pietanza. Nella pietanza di grasso la carne potrà distribuirsi anche congiunta all'osso, purchè la quantità della carne depurata dall'osso e dalle cartilagini non sia per ciascuna pietanza minore di quella indicata dalla tabella.

L'appaltatore non potrà pretendere di far distribuire il merluzzo od altro pesce salato, come pietanza ordinaria, ma dovrà somministrarlo soltanto quando il medico crederà di ordinarlo.

Chieti, 30 settembre 1873.

5387 — *Il Segretario della Prefettura:* FRANCESCO VICOLI.

ESTRATTO DI SENTENZA
per dichiarazione d'assenza.
(1ª *pubblicazione*)

Il sottoscritto nell'interesse dei fratelli signori Luigi e Cesare De-Marchi, il primo residente a Formigosa ed il secondo a Roncoferraro,

Rende noto:

che il R. tribunale civile e correzionale di Mantova colla sentenza 14 luglio 1873, num. 16, sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero dichiarava accertata e stabilita l'assenza di De-Marchi Ismaele fu Tommaso, e ciò per gli effetti dell'articolo 26 e seguenti del Codice civile, e mandava pubblicarsi la sentenza nei modi di legge.

5361 — AVV. GIUSEPPE CADENAZZI.

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VELLETRI.
Bando di vendita.
(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Manni Alessandro del fu Filippo di Macaza, domiciliato elettivamente in Velletri presso il procuratore signor avv. Angelo Vita, dal quale viene rappresentato.

Ed in seguito di sentenza del tribunale civile di Velletri del 18 febbraio 1873 notificata il 20 febbraio suddetto, ed annotata in margine alla trascrizione del precetto il 1° aprile dello stesso anno, e dell'ordinanza presidenziale del 2 agosto ultimo, nell'udienza del 13 novembre prossimo, alle ore 11 antim. avrà luogo la vendita giudiziale allo incanto del fondo seguente, sito nel territorio di Segni, sul prezzo di stima del perito giudiziale signor Recchi.

Fondo da vendersi:

Terreno vignato, seminativo, pascolivo, ed arborato con casino nel territorio di Segni in contrada le Querciale, confinante colla strada vicinale, beni Nardi, Manni, Allegrini, Milani, Salcritti, Fatasca e Cappella della Madonna delle Grazie, salvi ecc., della quantità superficiale di ettari sette, ed are dodici, pari in misura romana a rubbia tre, quarte tre, scorzo uno e quartucci due e mezzo, segnato coi numeri di mappa 609, 622, 1873, 1966, 1967, 1942 e 1943, gravato dell'annua imposta verso lo stato di L. 20 47, e del peritato valore di L. 9340 20.

Le condizioni della vendita potranno rilevarsi nel bando esibito nella cancelleria del tribunale suddetto.

Si avvertono i creditori iscritti di depositare nel termine di giorni trenta dalla notificazione del bando le domande di collocazione motivate ed i documenti relativi. Il giudice signor avv. Massari è delegato alla graduazione.

Velletri, il 1° ottobre 1873.

Il cancelliere ALFONSI.

Conforme all'originale.

5369 — AVV. ANGELO VITA proc.

Ecc.ma Corte d'Appello di Genova

Espone il signor Ernesto Chiossone fu Domenico, domiciliato e residente in Genova, a nome e quale direttore della Società Ligure dei trasporti in questa città,

Che con atto rogato Giuseppe Queiroli addì sedici agosto 1873, registrato il 30 detto, reg. 92, n. 6187, con lire 185 40, esso Chiossone, quale rappresentante la Società suddetta, comprava da Giuseppe Brusco, Giovanni Battista Barbagelata, Luigi Rendichi, Domenico Risso, Lazzaro Beleno, Domenico Gandolfo ed Antonio Carbone, tutti quanti domiciliati e residenti in Genova, come altri dei componenti la Società dei Barcaiuoli stabilita in Genova ventuna (21) chiatte ed uno schifo, volgarmente omnibus, indicato nel contratto suddetto coi numeri e nomi rispettivi.

Questa vendita facevasi per la somma di lire it. trentamila che il Chiossone nella qualità suddetta obbligavasi depositare presso quella Cassa o pubblico stabilimento piacesse ai venditori, e da ritirarsi dagli stessi trascorsi giorni quaranta dalla data del contratto nel caso e quando la Società acquisitrice non fosse disturbata in alcun modo nel possesso delle chiatte o omnibus, sia con sequestri o diffidamenti da parte di chicchessia, obbligandosi i venditori nel fra tempo a fare gli incombenti tutti onde garantire la Società acquisitrice da ogni possibile contestazione relativamente alla vendita.

Univasi al contratto come parte di esso una deliberazione presa in assemblea addì primo agosto 1873, mediante cui veniva approvato la proposta per la vendita degli oggetti sovracennati incaricando di essa gl'individui che poi figuravano nel contratto a rogito Queiroli.

Come accennasi in esso atto di vendita si dichiarava di garantire la Società compratrice da ogni possibile contestazione; la stessa venne ultimamente a conoscere ed almeno le fu riferito che la asserta associazione di mutuo soccorso dei Barcaiuoli in Genova ha una esistenza puramente di fatto non risultando essersi la stessa costituita secondo le norme del Codice di commercio e segnatamente dall'articolo 183 dello stesso.

La Società acquisitrice non avrebbe mancato di fare il deposito convenuto alla *Banca di Genova*, ma non sarebbe conveniente, nè giusto che questo deposito potesse venir ritirato col solo trascorso di giorni 40 dalla data dell'atto; devono i venditori, a termini dello stesso, giustificare di avere legalmente venduto onde non esporre la Società compratrice a pagar male, a quest'obbligo non si sono i venditori curati di adempire e frattanto il termine è trascorso.

Se fosse vero che l'Associazione Mutua dei Barcaiuoli non avesse esistenza legale è certo che il preteso mandato mancherebbe di base e per pagare validamente converrebbe ripartire il prezzo fra tutti quanti gli interessati negli oggetti venduti.

Onde venire in cognizione di ciò, ed evitare ogni danno alla Società compratrice, sarebbe necessario azionare tutti i possibili aventi diritto dinanzi al tribunale di commercio di Genova onde conoscere la loro posizione, obbligarli cioè a far fede dell'esistenza della Società, e in caso diverso a vedere quali sono i diritti che possono pretendere sul ricavo degli effetti venduti, mettere insomma i compratori nella condizione di pagare validamente.

Ma siccome dal verbale dell'assemblea dell'asserta Associazione di Mutuo Soccorso dei Barcaiuoli risulterebbe, secondo le firme opposte ed i nomi che figurano, citare oltre a centocinquanta persone, senza far caso di quelle che non intervennero all'assemblea, così rendesi di necessità di dover ricorrere al disposto dell'art. 146 Codice procedura civile, ottenere cioè l'autorizzazione di potere allo scopo sovracennato citare per pubblico proclama tutte le persone che si credono interessate nella vendita delle chiatte ed omnibus, di cui nell'atto Queiroli del 16 agosto 1873.

Quindi l'esponente fa instanza onde piaccia alla Corte Ecc.ma verificandosi il caso del capoverso del succitato articolo, di volere autorizzare la implorata citazione per pubblici proclami mediante inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari e nel Giornale Ufficiale del Regno, con quelle cautele che piacerà alle EE. LL. di stabilire, avvertendo che la citazione nel modo ordinario dal suaccennato articolo suggerito potrebbe aver luogo di rimpetto ad Antonio Carbone fu Gio. Battista, il quale nell'atto Queiroli è qualificato presidente della Mutua Associazione e qualcheduno degli altri che figurano nel suaccennato contratto.

Locchè sperando

Si unisce copia del suddetto contratto Queiroli del 16 agosto 1873.

Genova, li 6 settembre 1873.

Per detto Esporrente
CARLO VALLEGA procuratore.

Visto — Si comunica al Pubblico Ministero.

Genova, 9 settembre 1873.

Il Presidente
A. CAVAGNARI.

Visto il soprascritto ricorso;

Ritenuto che dall'esposto dimostrasi all'udienza la difficoltà della citazione per il numero delle persone da citarsi che possono avere interesse nell'attuale giudizio;

Visto l'art. 146 del Codice procedura civile,

Il sottoscritto è d'avviso che questa Corte possa autorizzare la citazione per pubblici proclami mediante inserzione nella *Gazzetta di Genova* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* — Mandando notificarsi nei modi ordinari la citazione ad Antonio Carbone, Brusco Giuseppe, Barbagelata Gio. Batt., Lazzaro Beleno, Domenico Gandolfo.

Genova, 16 settembre 1873.

Visto — Riferisca al consigliere Deamicis.

Genova, 17 settembre 1873.

Il Presidente
A. CAVAGNARI.
LIPRANDI Usciere.

La Corte:

Intesi relazione in camera di consiglio dell'avanti scritto ricorso e conclusioni del Pubblico Ministero;

Visto l'art. 146 Codice proc. civile,

Autorizza la citazione per pubblici proclami mediante inserzione nella *Gazzetta di Genova* e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* — Mandando notificarsi nei modi ordinari la citazione ad Antonio Carbone, Brusco Giuseppe, Barbagelata Gio. Batt., Lazzaro Beleno e Domenico Gandolfo.

Genova, 18 settembre 1873.

Il Presidente
A. CAVAGNARI.
Per autent., C. VALLEGA proc.

Illustrissimo Tribunale di commercio di Genova.

L'anno 1873, ed alli 22 di settembre, in Genova,

Alla richiesta del sig. Ernesto Chiossone fu Domenico residente in Genova, a nome e nella sua qualità di Direttore della Società Ligure dei trasporti in questa città, e che per gli effetti di legge dichiara eleggere il suo domicilio presso e nello studio del causidico Carlo Vallega, ivi posto via Cannetto il Lungo, n° 31, p. 1°,

Io sottoscritto Agostino Casamara, usciere addetto al tribunale di commercio, luogo di mia residenza,

Ho notificato ad Antonio Carbone fu Gio. Battista, Brusco Giuseppe fu Pasquale, Barbagelata Gio. Battista di Gio. Battista, Lazzaro Beleno di Pietro, e Domenico Gandolfo fu Giovanni, non che a Domenico Risso fu Gio. Battista, Luigi Rendichi fu Giovanni, Ricci Nicola, Antonio Rebuffo, Domenico Risso, Gandolfo Giovanni, Paolo Ricci, Podestà Lorenzo, De Guglielmi Giovanni, Debarberi Gio. Battista, Deguglielmi Nicola, Poggi Antonio, Ricci Nicolò, Paolo Traverso, Gandolfo Giovanni, Rezzo Giovanni, Gandolfo Sebastiano, Bozzano Emanuele, Bozzano Giacomo, Dodero Giuseppe, Torre Francesco, Giuseppe Assareto, Angelo Remorino, Parodi Francesco, Parodi Pietro, Risotto Francesco, Galetto Giovanni, Galetto Bartolomeo, Lorenzo Dondero, Antonio Rocca, Luigi Colari, Nicolò Borzone, Filippo Debarbieri, Rendichi Francesco, Angelo Galeto, Basio Bartolomeo, Gaetano Cabona, Paolo Cabona, Dosso Gerolamo, Dosso Francesco, Bartolomeo Ricci, Paolo Saettone, Paolo Cellieri, Traverso Giovanni, Bordigone Vincenzo, Manuela Baico, Sbarbaro Giovanni, Cereseto Gio. Battista, De Guglielmi Domenico, Cereseto Francesco, Saverio Ramajone, Avellini Lorenzo, Beleno Andrea, Beleno Benedetta, Brusco Giuseppe, Queiroli Andrea, Poggi Gio. Battista, Alessandro Poggi, Giovanni Rasisa, Paganetto Lorenzo, Paganetto Domenico, Parodi Francesco, Arigone Giuseppe, Campiano Giovanni, Ghio Giovanni, Pace Domenico, Pace Gerolamo, Pace Agostino fu Domenico, Scartoli Luigi, Assareto Angelo, Lorenzo Celle, Qualia Antonio, Qualia Giuseppe, Angelo Traverso, Filipacci Luigi, Queiroli Giovanni fu Gio. Battista, De Guglielmi Antonio, Cellieri Giovanni fu Giacomo, Podestà Angelo, Risso Antonio, Cabona Pietro, Patrone Nicola, Arena Alessandro, Ricci Benedetto, Risso Giacomo, Risso Gio. Battista, Luigi Rendici, Belleno Benedetto, Beleno Pasquale, Carosino Sebastiano, Poggi Gio. Battista, Carosino Domenico, Gerolamo Saettone, Giovanni Saettone, Ghio Nicolò, Gaetano Ghio, Gerolamo Debarbieri, Gio. Battista Seronello, Gaetano Debarbieri, Agostino Ricci, Angelo Deguglielmi, Giacomo Ricci, Barbagelata Gio. Battista, Barbagelata Gio. Battista, Deguglielmi Antonio, Deguglielmi Michele, Deguglielmi Gaetano, Guano Luigi, Guano Gio. Battista, Barurro Francesco vedovo, Carbone Antonio, Giovanni Queirole, Luigi Queirolo, Giacomo Queirolo, Gio. Battista Ursi, Assareto Giuseppe, Podestà Giovanni, Podestà Francesco, Villa Gio. Battista, Frassinetti Giovanni Battista, Galetto Antonio, Sante Galetto, Luigi Schelotto, Ricci Giacomo, Antonio Ricci, Giacomo Cabella, tutti barcaiuoli residenti in Genova, non che qualunque altra persona potesse ed avesse interesse e non fosse nel presente atto nominativamente compresa.

Che il signor richiedente in detta sua qualità con atto 16 agosto p. p., a rogito Queiroli (registrato il 30 detto, reg. 92, n. 6187, con lire 185 40), acquistava da Giuseppe Brusco, Gio. Battista Barbagelata, Luigi Rendichi, Domenico Risso, Lazzaro Beleno, Domenico Gandolfo ed Antonio Carbone, barcaiuoli residenti in Genova, come altri fra gli incaricati e componenti l'asserta Società dei Barcaiuoli di Genova numero ventuna chiatta ed uno schifo, volgarmente omnibus, indicati in detto atto coi nomi e numeri rispettivi;

Che tale vendita era fatta per lire fr. trentamila che il signor Chiossone in suddetta sua qualità obbligavasi depositare presso quella Cassa o stabilimento pubblico piacesse ai venditori, e da ritirarsi trascorsi quaranta giorni dal contratto, nel caso e quando la Società acquisitrice non fosse molestata in modo alcuno nel possesso delle chiatte e omnibus, sia con sequestri e diffidamenti da parte di chicchessia, obbligandosi i venditori nel frattempo a fare gli incombenti tutti onde guarantire la Società acquisitrice da ogni possibile contestazione relativa a detta vendita.

Veniva unita al contratto una deliberazione presa in assemblea il 1° agosto 1873 con cui era approvata la proposta per la vendita, ed erano incaricati gli individui che figurano all'atto Queiroli;

Che la Società acquisitrice non avrebbe mancato di fare il deposito convenuto alla *Banca di Genova*, ed in oggi non è giusto, nè equo che tale deposito venga ritirato col decorso dei quaranta giorni, perchè il richiedente in detta sua qualità venne a conoscere e le fu riferito che la asserta Associazione di Mutuo Soccorso dei Barcaiuoli in Genova ha un'esistenza puramente di fatto, non risultando costituita a norma di legge, e che individui i quali vi avrebbero diritto non figurano nè nella seduta del primo agosto, nè aderenti, in altro qualunque modo, e perciò ove detta Associazione Mutua non avesse legale esistenza, mancherebbe il preteso mandato, per modo che converrebbe ripartire il prezzo fra tutti gl'interessati negli oggetti venduti, al cui effetto era d'uopo citare per pubblici proclami.

E perciò il richiedente onde evitare danni addì sei settembre corrente faceva ricorso all'Ecc.ma Corte d'appello acciò si compiacesse permettere la citazione in base al 2° capoverso dell'articolo 146 Codice procedura civile, e questa con suo decreto 18 settembre 1873 mandava previe le inserzioni che di legge notificarsi nei modi ordinarii i signori Antonio Carbone, Brusco Giuseppe, Barbagelata Gio. Battista, Lazzaro Beleno, e Domenico Gandolfo, ai quali io detto infrascritto usciere a detta richiesta ho dato e rimesso separatamente a ciascuno copia del ricorso e decreto della Corte Ecc.ma preceduto dal conforme parere del Pubblico Ministero, non che dal presente mio atto, ed ho citato gli stessi a dover comparire nel termine di giorni venti ed in giudizio formale nanti l'Ill.mo tribunale di commercio di Genova per ivi sentir dallo stesso legalmente dichiarare la loro posizione, obbligandoli a far fede della Società, e in caso diverso, veder stabilire quali sono i diritti che possono pretendere sul ricavo degli effetti venduti, mettendo insomma il compratore in detta qualità nella condizione di validamente pagare.

Il tutto colla protesta delle spese.

Colla dichiara che in tempo utile saranno prodotti in comunicazione: 1° la copia dell'atto Queiroli; 2° il ricorso e decreto della Corte Ecc.ma, non che il mandato alle liti in capo al causidico Vallega.

Copia del presente mio atto ho consegnato separatamente ad Antonio Carbone, Giuseppe Brusco, Barbagelata Gio. Battista, Lazzaro Belleno e Domenico Gandolfo, parlando con gli stessi personalmente.

A. CASAMARA.

5346 — Per aut. C. VALLEGA proc.

DELIBERAZIONE. — 5103
(2ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, deliberando in camera di consiglio, li 9 settembre 1873 ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico dello Stato a consegnare a Caterina Scaramucci in Saccomi, libere da ogni vincolo ed al portatore, le due cartelle di consolidato dell'annua rendita l'una di lire 345, numero 48195; l'altra di lire 5, n. 63456, intestate Anna Venturoli Evangelisti, sottoposte ai vincoli dotale e militare.

DECLARATORIA DI DIRITTO.
(2ª *pubblicazione*)

A tutti gli effetti che di diritto si fa noto che il tribunale civile di Genova, sulla domanda del signor Gaspare Moresco fu Giacomo, domiciliato e residente in Genova, ha emesso il seguente decreto:

Il tribunale civile e correzionale di Genova, sezione seconda delle ferie,

Visto il ricorso che precede e gli uniti documenti, ed udita in camera di consiglio la relazione fatta dal giudice delegato;

Visto il disposto degli articoli 78 e seguenti del Regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita cinque per cento di lire ottocento sessanta inscritta a favore della fu Luigia Adamini fu Francesco vedova di Giacomo Moresco, certificato 40824, in capo al ricorrente Gaspare Moresco fu Giacomo, domiciliato a Genova, erede testamentario della predetta Luigia Adamini.

Genova, 11 settembre 1873.

Firmati: Lagorio vicepresid. — Tiscornia vicecanc.

Genova, 13 settembre 1873.

5045 — C. GRAZIANI sost. GRAZIANI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA DI ROMA

AVVISO D'ASTA (N. 5) per la vendita di beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 antimerid. del giorno 5 novembre 1873, nell'ufficio della sottoprefettura di Viterbo, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna undecima in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa staranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che la spesa d'inserzione nella gazzetta provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta non superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antimerid. alle ore 4 pom. nell'ufficio suddetto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZA. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Num. d'ordine del presente	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento sul prezzo di stima	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	41	60	Viterbo	Massa capitolare della cattedrale di Viterbo	Tenuta con casa colonica in contrada Acquasetabile, ai vocaboli Bregarella, Macchiarella, Moretta e Rinaldone, composta di terreni seminativi, boschivi, in parte prativi con sterpaglio, confinante col Seminario vescovile di Montefiascone, convento della Trinità, cappella musica della Cattedrale ecc., distinta in mappa Vareccie, coi numeri 1-2-2 1/2-3, (sub. 1-2-3) 59-60-63 (sub. 1-2) 109 al 113-113 1/2 147 al 149 e 151, con estimo catastale di scudi 2507 65. Affittata a Rossi Danielli Vincenzo per rubbia 30 grano oltre a L. 134 47 annue	180 96 10	1809 66	20,823 41	3082 34	1550	100	
2	42	28	Idem	Mensa vescovile di Viterbo e Toscanella	Orto irrigatorio in contrada Valle del Caio confinante con la strada, casa la Corna, Bullicame e beni della Mensa, distinto in mappa Bullicame coi numeri 57-58-59, (sub. 1-2) 60-61-92-1336-1336 1/2 1337; dell'estimo catastale di scudi 1,578 69. Affittato ai fratelli Felice e Giuseppe Goletti, per annue lire 912 e some 20 di canne, del costo di lire 240	3 79 30	37 93	20,246 74	2024 67	1030	100	
3	43	54	Idem	Massa capitolare della cattedrale di Viterbo	Due terreni seminativi in contrada Cipollara, Cappetti e Valle intera, confinante coi beni Bussi e Monastero della Pace, distinti in mappa Cipollara coi numeri 40-99-100-101-252-253, (sub. 1-2-3) 303-304-305, coll'estimo catastale di scudi 731 87. Affittati a Bacchi Tommaso per annue rubbie 18 di grano oltre lire 161 25	63 34 »	633 40	18,009 32	1800 93	910	100	
4	44	30	Idem	Mensa vescovile di Viterbo e Toscanella	Campo seminativo in contrada Petrignano, confinante con Cecchini, colla casa Doria ed il fosso di Patrignano, distinto in mappa Pagliano, coi numeri 743-744-745, (sub. 1-2) 746-972-973, con l'estimo catastale di scudi 510 58. Affittato a Giovanni Cappellini per lire 853 50	13 67 40	136 74	13,279 10	1327 91	700	100	
5	45	29	Idem	Idem	Orto con canneto in contrada Valle del Caio, confinante con i beni della Mensa livellati a favore dell'Ospizio dei Vecchi, distinto in mappa Bullicame, col num. 73, con l'estimo catastale di scudi 938 50. Affittato a Francesco Meccarini per annue lird 527	1 87 30	18 73	9,834 27	983 48	500	50	

5379 Roma, addì 2 ottobre 1873.

L'Intendente: CARIGNANI.

INSERZIONE PER SUCCESSIONE.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Palermo ha emesso la seguente deliberazione:

Il tribunale civile di Palermo, sezione promiscua, udita in camera di consiglio la relazione del ricorso e degli atti a corredo fatto dal giudice signor Vincenzo Gioja;

Presa lettura delle conclusioni del Pubblico Ministero in data del 16 corrente mese e ritenuta la sua osservazione,

Omologa in tutte le sue parti l'atto di divisione consentito dalle signore Vincenza Trombino e Giovanna Uris in Carella, e stipolato presso notar Gaspare Spinoso di Palermo, il 27 luglio 1873, dei beni ereditarii lasciati di possedere dalla minore Rosa o Rosalia Uris figlia della detta Vincenza Trombino e del fu Silvestre Uris e sorella consanguinea della detta Giovanna Uris in Carella.

Conseguentemente ordina che i quattro certificati di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia in complesso nella cifra di lire 5620, in atto intestati come segue, cioè:

1º Certificato di n. 20215, di annua rendita di lire 4200, datata a Firenze il 22 dicembre 1870, iscritta a favore di Uris Rosa fu Silvestre, minore rappresentata dalla signora Vincenza Trombino di Carmelo, madre e legittima amministratrice domiciliata in Palermo.

2º Certificato di n. 89267, di annua rendita di lire 450, datata a Firenze il 23 settembre 1871, iscritta a favore di Uris Rosa o Rosalia fu Silvestre, minorenne rappresentata da Vincenza Trombino di Carmelo, domiciliata in Palermo, madre e legale amministratrice, nonchè usufruttuaria sino all'età di anni 17 di detta Rosa, giusta il testamento del fu Silvestre Uris del 9 febbraro 1870, pubblicato il 13 marzo successivo.

3º Certificato di n. 48226, di annua rendita di lire 430, datato a Palermo il 21 giugno 1870, iscritta a favore della signora Uris Rosa fu Silvestre, minore rappresentata dalla signora Trombino Vincenza, madre e legittima amministratrice, domiciliata in Palermo.

4º Certificato di n. 83987, di annua rendita di lire 540, datata a Firenze il 6 novembre 1872, iscritta a favore di Uris Rosa fu Silvestre, minore sotto l'amministrazione della madre Trombino Vincenza, domiciliata in Palermo, siano dalla Direzione Generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, o da chiunque spetti trasferite ed intestate come appresso.

Lire 4215 annuali in favore della signora Vincenza Trombino fu Carmelo vedova del fu Silvestre Uris, domiciliata in Palermo, e lire 1405 annuali in favore della signora Giovanna Uris del fu Silvestre moglie del signor Pietro Carella, domiciliata in Palermo.

Da ultimo prescrive che i novelli certificati di rendita siano dalla Direzione Generale o dagli uffiziali cui spetta consegnati al signor Giuseppe Bonfiglio del fu Giovanni, domiciliato in Palermo, via Sant'Agata La Galila.

Fatto e deliberato dai signori Placido Civiletti vicepresidente, Francesco Paolo Mangano, Vincenzo Gioja giudici.

Oggi in Palermo, il dì 22 agosto 1873. — Placido Civiletti.

4812 Giovanni Calcagni, vicecanc.

(3ª pubblicazione)

Il R. tribunale civile e correzionale in Brescia, sezione seconda promiscua.

Decreto.

Sentita in camera di consiglio la relazione del giudice Battaglia sul ricorso come sopra propostosi ad istanza degli eredi del fu Pietro Bianchini fu Innocenzo, già esattore fiscale delle finanze e del comune di Nuvolera;

Omissis,

Dichiara per la relativa traslazione:

1º Che la cartella del Debito Pubblico dello Stato colla rendita di lire 1550 intestata al fu Pietro Bianchini fu Innocenzo, rappresentata dal certificato numero 113701, spetta per diritto di successione legittima per 4/12 ciascuno ai figli Marianna e Stefano, per 3/12 all'abiatico Romeo del fu Cesare Bianchini, per 1/12 alla Celeste Valerio, vedova di Giuseppe, del detto Cesare Bianchini; salvo l'usufrutto sovra 3/12 spettante alla vedova del fu Pietro Bianchini Maria Casari fu Stefano, tutti dimoranti in Brescia;

2º A rettifica ed in appendice al decreto 30 aprile 1871 di questo tribunale autorizza la ricorrente Celeste Valerio vedova del fu Cesare Bianchini, nella sua qualità di madre e rappresentante il figlio minorenne Romeo, a cedere all'Amministrazione delle finanze tanta parte del capitale rappresentato da cartella del Debito Pubblico della rendita di lire 1550, numero 113701, intestata al fu Pietro Bianchini, quanto basti a soddisfare il debito delle lire 11488 49 liquidato a carico di quest'ultimo per responsabilità dipendente dalla gestione sostenuta nella qualità di esattore fiscale per la provincia di Brescia e Cremona; tolto il vincolo delle lire 2000 state accordato col decreto suddetto a favore della finanza per le eventuali rimanenze passive che fossero per verificarsi pel periodo di tempo posteriore alla primitiva liquidazione.

Così deciso e pronunciato in camera di consiglio dai signori cav. D. Francesco Andreoli vicepresidente, D. Giulio Tenca-Montini giudice, e avv. G. B. Battaglia giudice relatore.

Brescia, li 6 agosto 1873.

All'originale sottoscritto: Andreoli vicepresidente — Sottoscritto I. D. Galleani cancelliere.

Per estratto conforme:

Brescia, addì 29 agosto 1873.

4795 D. Galleani canc.

DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Milano, sezione 3ª, in camera di consiglio, composto dai signori:

Dott. Giuseppe Sanchioli vicepres.,
Dott. Dionigi Massazza giudice,
Dott. Gerolamo Cordoni giudice,

Udita sull'avanti estese documentato ricorso la relazione del giudice delegato;

Ritenuto essere comprovato per gli allegati documenti che la Francetti Giuseppa vedova di Giovanni Tonella, morta il 20 ottobre 1872 in Milano, ove era domiciliata, con suo testamento del 16 ottobre detto anno, ricevuto dal notaio dott. Luigi Marinoni, instituiva erede il proprio nipote Giuseppe Viscardini, quivi pure domiciliato, nominando esecutore testamentario il coistante Cremona Giovanni;

Che il detto erede Giuseppe Viscardini accettò l'eredità puramente e semplicemente e s'immise nel possesso dei beni ereditari in base al citato testamento, senza opposizione di sorta;

Che del compendio del patrimonio lasciato dalla defunta Francetti sonvi i cinque certificati nominativi di rendita descritti nel ricorso ed al medesimo allegati, dei quali la Francetti non dispose altrimenti che a favore dell'erede;

Che sebbene il primo dei detti certificati, quello cioè portante il n. 8122, trovisi intestato a Tonella Giuseppa fu Agostino, anzichè, come gli altri quattro, al nome di Francetti Giuseppa vedova Tonella fu Agostino, la identica però del nome, della paternità e del cognome del marito, la progressione dei numeri, la identità di data, e sovrattutto l'atto di notorietà 16 luglio 1873 tolgono ogni dubbio che il certificato n. 8122 non appartenesse, al pari degli altri, alla stessa Giuseppa Francetti;

Visti l'art. 20 della legge 10 luglio 1861, n. 94, l'art. 2 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, e gli articoli 78, 79 del Regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942,

Dichiara:

È autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento dei seguenti cinque certificati di rendita, datati da Milano il 25 giugno 1862, intestati l'uno a Tonella Giuseppa fu Agostino di Milano, e gli altri quattro a Francetti Giuseppa vedova Tonella fu Agostino di Milano, in titoli di consolidato 5 per 0/0 al portatore, da rilasciarsi al coistante Giuseppe Viscardini fu Filippo, domiciliato in Milano, quale unico erede della defunta Francetti Giuseppa fu Agostino suddetta, e cioè:

1º Certificato n. 8122, intestato a Tonella Giuseppa fu Agostino, della rendita di lire 190;

2º Certificato n. 8123, intestato a Francetti Giuseppa vedova Tonella fu Agostino, della rendita di lire 165;

3º Certificato n. 8124, intestato come sopra, della rendita di lire 60;

4º Certificato n. 8125, intestato come sopra, della rendita di lire 280;

5º Certificato n. 8126, intestato come sopra, della rendita di lire 5;

Danti in complesso la rendita di lire 700.

Milano, 5 agosto 1873.

Miglio.

4802 E. Santoro vicecanc.

DELIBERAZIONE. 5329

(1ª pubblicazione)

Il tribunale di Napoli con deliberazione del 17 settembre 1873, dichiara che la rendita iscritta sul Gran Libro di annue lire duecentottantacinque con il numero sedicimila novecentosettantanove a favore di Francesco Rajola fu Giovanni si appartenga per una terza parte a Francesco, Tommaso e Giovanni Rajola fu Raffaele, per un'altra terza parte a Benedetto e Raffaele Rajola di Giorgio, e l'altra terza parte per lire seicentosettantuna e cent. 50 di capitale a Giovanni e Ciro Rajola fu Giuseppe; per lire ottantacinque pure di capitale a Rosa Pizzo, per lire centocinquantanove e centesimi 83 di capitale al minore Giuseppe Rajola fu Pasquale, ed il rimanente ad Agnello e Francesco Rajola fu Giuseppe.

Ordina quindi che il Debito Pubblico annulli il certificato dell'annua rendita suddetta, e ne intesti annue lire dieci a favore di Giuseppe Rajola fu Pasquale, minore sotto l'amministrazione di sua madre Maria Cozzolino, ed il rimanente tramuti in cartelle al portatore, consegnandole al signor Rocco Messina, il quale le alienerà, e del ritratto ne farà la ripartizione a tutti gli interessati, secondo la norma indicata nell'istrumento del 27 marzo ultimo per notar Punzo di San Giorgio a Cremano, ed in questa deliberazione, con rilasciarsi alla signora Cozzolino libero il di più che per avventura potrà rimanere dalla quota del minore figlio di lei di seguito alla intestazione sopra disposta di annue lire dieci a favore di lui.

Napoli, 1º ottobre 1873.

Luca Rosati.

AVVISO. 5362

Si deduce a notizia del pubblico per ogni effetto di ragione che tutti i stigli, torchi ed attrezzi esistenti nel forno, e fabbrica di paste posta in Roma in via di Ripetta dal civico num. 7 al 10 inclusivamente ritenuti in affitto dal signor Antonio Pozzi sono di esclusiva proprietà del signor Giovanni Maria De Gasperis proprietario pure dell'intero fondo, in cui esistono il forno e fabbrica indicati. Si diffida perciò chiunque, a farne acquisto onde nessuno abbia quindi ad affettarne ignoranza.

Roma, li 4 ottobre 1873.

Adelaide vedova De Gasperis madre ed amministratrice di Giovanni Maria De Gasperis, minorenne.

4845 DELIBERAZIONE.

(3ª pubblicazione)

" Il tribunale di Napoli con deliberazione del 9 maggio 1873 ordina che la Direzione del Debito Pubblico italiano, dell'annua rendita di lire 12,750, intestata a de Ruberto Francesco fu Antonio, e rappresentata dai tre certificati uno di lire 4250 al n. 143078, il secondo di lire 3400 al n. 33512, ed il terzo di lire 5100 al n. 70376, faccia le seguenti distribuzioni ed intestazioni: 1º lire 615 alla Chiesa di Santa Maria de' Meschini in Napoli, vincolata a favore dell'eredità di Francesco de Ruberto per celebrazione di venticinque messe mensuali con l'elemosina per ciascuna di lire 1 50 da celebrarsi dal padre Luca da San Paolo, giusta il testamento del detto de Ruberto del 14 settembre 1871, per notar Fabbricatore di Napoli; 2º lire 1620 per l'usufrutto a Giovanni de Ruberto fu Salvatore, e per la proprietà a' suoi figli nati e nascituri, che saranno viventi all'epoca della sua morte; 3º lire 1615 per l'usufrutto a Pasquale de Ruberto fu Salvatore, e per la proprietà a' suoi figli nati Salvatore, Antonetta, Maria, ed ai nascituri che saranno viventi al tempo della morte; 4º lire 1615 per l'usufrutto a Pasquale de Ruberto fu Domenico, e per la proprietà a' suoi figli nati Francesco, Domenico e Concetta, ed ai nascituri viventi all'epoca della sua morte; 5º lire 1615 per l'usufrutto a Raffaele de Ruberto fu Domenico, e per la proprietà a' suoi figli nati Eugenio, Sofia, Francesco, ed ai nascituri che saranno viventi all'epoca della sua morte; 6º lire 810 per l'usufrutto a Luisa de Ruberto fu Domenico, moglie di Tommaso Napoleone, e per la proprietà a' di lei figli nati e nascituri viventi all'epoca della sua morte, vincolata per tramutarsi la proprietà a beneficio dei germani Raffaele e Pasquale de Ruberto fu Domenico, a norma del testamento del 14 settembre 1871 sucennato; 7º lire 810 per l'usufrutto a Carmela de Ruberto fu Domenico, moglie di Federico de Marco, e per la proprietà a' suoi figli nati e nascituri viventi all'epoca della di lei morte, vincolata come al num. 6º; 8º lire 810 per l'usufrutto ad Antonetta de Ruberto fu Domenico, moglie di Biagio Colamazzi, e per la proprietà a' suoi figli nati e nascituri viventi all'epoca della sua morte, vincolata come al n. 6º e 7º; 9º lire 810 per l'usufrutto ad Elisabetta de Ruberto fu Salvatore, moglie di Marco Cozzolino, e per la proprietà a' di lei figli nati e nascituri viventi all'epoca della sua morte, vincolata per tramutarsi la proprietà in beneficio de' germani Giovanni e Pasquale de Ruberto fu Salvatore a' termini del testamento cennato del 14 settembre 1871; 10º lire 810 per l'usufrutto a Giuseppa de Ruberto fu Salvatore, moglie di Carlo Schisano, e per la proprietà a' di lei figli nati e nascituri viventi all'epoca della sua morte, vincolata come al n. 9º; 11º lire 810 per l'usufrutto a Maria Grazia de Ruberto fu Salvatore, moglie di Raffaele Deda, e per la proprietà a' figli nati Luigi e Carmela Deda, ed ai nascituri viventi al tempo della di lei morte, vincolata come al n. 9º e 10º; 12º lire 810 per l'usufrutto a Concetta de Ruberto fu Salvatore, moglie di Vincenzo Maraiglia, e per la proprietà ai di lei figli nati e nascituri viventi al tempo della sua morte, vincolata come nei tre precedenti numeri.

" Ordina poi che le intestazioni suddette si eseguano.

" Dichiara che le disposte intestazioni siano provvisorie sino all'esito del possibile giudizio sulla validità o meno del testamento suenunciato.

Napoli, 6 settembre 1873.

L'Agente di Cambio: Giuseppe Sabato, Cavone S. Efremo Nuovo, n. 143, Napoli.

(3ª pubblicazione)

Sul ricorso presentato dalli signori Battista, Andrea e Luigi fratelli Sandrini, fu Tomaso, da Brescia.

DECRETO.

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione unica per le ferie, in Brescia, in persona del presidente nob. cav. dott. Luigi Ballarini, e giudici dott. Carlo De Micheli e dott. Giuseppe Bonacorsi;

Udita in camera di consiglio la relazione del giudice delegato;

Letto il presente ricorso coi documenti inserttivi;

Ritenuto conformemente alle premesse conclusioni del Pubblico Ministero che mediante li prodotti atti di morte testamentario e di notorio risulta giustificata a norma del prescritto dal regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, e dalla legge 11 agosto 1870, n. 5784 (alleg. D), la cessione dei ricorrenti al titolare.

Dichiara

Autorizzata la R. Direzione Generale del Debito Pubblico dello Stato, per titolo di comprovata successione testamentaria in parti eguali, ad operare il tramutamento ai nomi di Battista, Andrea e Luigi fratelli Sandrini fu Tomaso, in Brescia domiciliati, dei seguenti certificati di rendita del Debito Pubblico (legge 10 luglio 1861 e decreto R. 23 stesso mese ed anno) intestati a Sandrini Pietro fu Tomaso, data di ambidue da Milano 18 gennaio 1865, e cioè:

1º Certificato n. 87097, per la rendita di lire 5000;

2º Certificato n. 87098, per la rendita di lire 1875.

Brescia, 9 agosto 1873.

All'originale firmati: Ballarini presidente — Dott. Galleani cancelliere.

Per copia conforme

Brescia, addì 29 agosto 1873.

4796 Dott. Galleani canc.

Errata-Corrige.

Nell'avviso nº 5149, pubblicato nel numero 266 di questa Gazzetta, dove si legge *De Lupis* leggasi *De Cupis*.

DELIBERAZIONI.

(3ª pubblicazione)

Si rende di pubblica notorietà che il tribunale civile di Termini ha ordinato addì 10 gennaio 1873 che la Cassa dei depositi e prestiti intesti e paghi a Lo Verde Calogero, delli furono Leonardo e Maria Mancuso, e Farinella Biagio di Nunzio, e della stessa Mancuso da Petralia Sottana, nella qualità di figli ed eredi della or cennata signora Mancuso, i due mandati, già spediti in favore di questa ultima, per indennizzo del prezzo di una casa demolita per la costruzione del 12º tronco della strada nazionale Termini-Taormina.

Il primo de' due mandati è in lire 574 72, sezione 1709, n. 16661/27653; ed il secondo in lire 16 98, sezione 1535, di n. 16666/27653.

Il detto tribunale, con deliberazione del 5 settembre 1873, ha ordinato non pure che la Cassa de' depositi e prestiti intesti e paghi a Lucia Geraci, fu Croce, da Petralia Sottana, quale unica erede testamentaria del defunto Cerami Mariano del cennato comune, altri due mandati per indennizzo del prezzo di un catodio e due stanze superiori demolite per la costruzione della strada anzidetta.

Il primo de' due mandati è in lire 1755 72, sezione 1710, n. 16662/27652; ed il secondo in lire 55 62, sezione 1536, n. 16663/27652.

Termini, 5 settembre 1873.

4899 Giovanni Comparato proc. leg.

NOTIFICANZA. 4961

(3ª pubblicazione)

Con decreto del tribunale civile di Torino in data 27 agosto 1873 si dichiararono li signori Pietro, Teodosia e Luigia fratello e sorelle Merenda, unici eredi della defunta Merenda Emilia nata Martelli, e conseguentemente le rendite sul Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per 0/0, a questa intestate, di cui nei certificati aventi li nn. 88754 – 109944 – 138118 – 143053, per una complessiva somma di lire 755, spettar loro nelle seguenti proporzioni:

Alla Teodosia per una rendita di lire 314 58;

Alla Luigia per una rendita di lire 314 58;

A Pietro per una rendita di lire 125 84.

Ed autorizzò l'Amministrazione del Debito Pubblico italiano ad addivenire al tramutamento dei sopra descritti certificati di rendita intestata alla Emilia Merenda nata Martelli in altri certificati e cartelle nel seguente modo:

1º In un certificato da intestarsi alla Teodosia Merenda del vivente notaio Filippo, nubile, domiciliata in Torino, per una rendita di annue lire 310, consolidato 5 per 0/0;

2º In un altro certificato, consolidato 5 per 0/0, da intestarsi alla Luigia Merenda del vivente notaio Filippo, nubile e minorenne, domiciliata in Torino, rappresentata dal predetto di lei padre, per una rendita di annue lire trecento-dieci;

3º In cartelle al portatore per una complessiva rendita annua di lire centoventicinque, consolidato 5 per 0/0, da rimettersi al Pietro Merenda del vivente notaio Filippo, domiciliato in Torino;

4º In una cartella al portatore, consolidato 5 per 0/0, per una rendita di annue lire dieci, da rimettersi al cav. Gio. Vincenzo Porcaria, agente di cambio, con incarico a quest'ultimo di operarne la vendita, ed il prezzo ricavatone, dedotte le occorrenti spese, versarlo a mani delli predetti fratello e sorelle Merenda nella seguente proporzione, cioè:

Alle sorelle Teodosia e Luigia per cinque dodicesime parti ciascuna, e per le altre due dodicesime parti al Pietro Merenda.

Torino, il 8 settembre 1873.

Avv. Agostino sost. Allara proc. c.

BANDO.

(2ª pubblicazione)

All'istanza del signor Giuseppe Guerrini banchiere domiciliato in Roma, rappresentato dal procuratore signor Camillo Gavini, il giorno 6 novembre 1873, innanzi la prima sezione del tribunale civile di Roma si procederà alla vendita del sottodescritto fondo in danno dei signori Conti Giuseppe e Clemente Calcagni, domiciliati in Roma, sforniti di procuratore.

Descrizione del fondo.

Casamento situato nella città di Albano, circondario di Roma, situato in piazza San Rocco, ossia via del Corso, N. 23 al 26, descritto ed apprezzato dal perito giudiziale in L. 5020.

Con le condizioni prescritte nel capitolato del bando.

Roma, 3 ottobre 1873.

Pietro Rebecchi, usciere del tribunale civile e corr. di Roma.

5360

4924 NOTIFICANZA.

(2ª pubblicazione)

Si deduce a pubblica notizia che con decreto di questo tribunale civile proferito in camera di consiglio 5 corrente si dichiarò spettare al signor Isacco Momigliano di Beniamino quale unica erede del defunto Marco Anselmo Segre fu Isacco, ambi di Saluzzo, il diritto di reclamare la restituzione del deposito di lire 3080 esistente nella Cassa dei depositi e dei prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico di cui nella polizza 20 marzo 1865, N. 4613, rilasciata il 5 giugno stesso anno a favore di Bocchi Pietro di Nicolò, sergente nel reggimento Usseri di Piacenza, per premio d'assoldamento militare.

Saluzzo, 9 settembre 1873.

Gay proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Conegliano con decreto 17 settembre 1873 ha autorizzato la R. Cassa dei depositi e prestiti dello Stato a restituire in parti eguali agli eredi legittimi del defunto custode idraulico Giovanni Lippi fu Pietro di Motta di Livenza, e cioè a Giuseppe, Enrichetta e Nicoletta Lippi, a Carolina Lippi vedova Adami ed a Marianna Lucchetta vedova Lippi la somma di L. 1252 44 coi relativi interessi depositata dal defunto Giovanni Lippi a cauzione degli effetti depositi nel magazzini idraulici di Motta e Corbolon sul Livenza e rappresentata dai titoli seguenti:

Polizza 13 febbraio 1868 num. 4972 per lire 924 44.

Polizza 20 marzo 1868 num. 5704 per lire 59 62.

Polizza 17 luglio 1869 num. 13604 per lire 59 61.

Certificato 22 gennaio 1872 num. 7784 per lire 161 01.

Certificato 2 maggio 1872 num. 9001 per lire 14 91.

Certificato 17 luglio 1872 num. 12081 per lire 14 91.

Certificato 16 giugno 1873 num. 22990 per lire 14 91.

Locchè si pubblica a termini dell'articolo 111 del regolamento per l'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti dello Stato.

Conegliano, 26 settembre 1873.

5345 Avv. Corrado Gini.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO DI ROMA.

Il tribunale suddetto con sua sentenza in data d'oggi ha dichiarato il fallimento della Ditta Freeborn Danyell e C.i rappresentata dai signori Achille Gnasco, Filippo Corinaldesi, Arcangelo Ercole, Arturo J. Danyell e Facilla Attilio direttore e procuratore della medesima, riservandosi di stabilire il giorno in cui ebbe principio la cessazione dei pagamenti sulla relazione che ne farà il giudice delegato quando siansi potuti raccogliere gli elementi necessari, e delegando alla procedura del fallimento il giudice di questo tribunale signor avvocato Luigi Gauttieri.

Inoltre ha nominati a sindaci provvisori del fallimento i signori avv. Alessandro Spada, via Condotti, palazzo Torlonia, e Giacomo Aquet via del Corso num. 252. Ordinando l'immediata apposizione dei suggelli sugli effetti mobili della Ditta fallita, e stabilendo che l'adunanza dei creditori per la nomina dei sindaci definitivi abbia luogo il giorno quindici corrente mese ore dieci antimeridiane nella camera di consiglio di questo tribunale sezione seconda.

Per estratto conforme.

Roma, tre ottobre 1873.

5363 Il vicecanc. F. A. Gatti.

DELIBERAZIONE. 4927

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Cosenza, sez. 1ª,

Visto il ricorso del 9 maggio 1873 di Napoleone Tommaso Costabile, rappresentato dal signor Michele Parise, col quale domanda di esser dichiarato unico erede della defunta Rosaria Costabile, sua madre naturale, e di venir tramutato in favore di lui un certificato di rendita del Debito Pubblico, intestato alla suddetta Costabile;

Considerato risultare dagli atti che a Rosaria Costabile unico erede è rimasto il figlio naturale Napoleone,

Autorizza la Direzione del Debito Pubblico a tramutare il certificato n. 128840 in data 12 settembre 1866, della rendita di lire 50, intestato a Rosaria Costabile, in un altro certificato al nome del figlio naturale di lei Napoleone.

La suddetta Direzione resta incaricata di eseguire il rilascio.

Cosenza, 2 giugno 1873.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Dietro ricorso del cav. Giuseppe Antonio Ronga il tribunale d'Acqui il 22 luglio 1873 pronunziò il seguente decreto:

Visti gli annessi documenti,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento in altro al portatore del certificato del Debito Pubblico del Regno d'Italia portante il n. 5047, categoria 5 per cento, della rendita di lire settantacinque, intestato alla fu Ronga Carlotta nata Gardini fu Giovanni, domiciliata in sua vivenza in Torino, cadente detto certificato nell'eredità dalla medesima morendo dismessa a favore del suo marito Ronga cav. Giuseppe Antonio fu Carlo Antonio, residente a Castelnuovo-Belbo, erede universale testamentario.

Acqui, 2 agosto 1873.

4921 Avv. Zunino proc.

TRAMUTAMENTO DI RENDITA.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Caltagirone faculta il signor direttore generale del Debito Pubblico in Firenze di potere cancellare a mente di legge nel certificato ossia cartella di n. 10190, portante l'annua rendita di lire 290, intestata al signor Giuseppe Gandolfo, l'annotazione che vi esiste, vincolata per cauzione della percettoria di Licodia, e potere, dietro tale cancellazione, intestare la rendita suddetta a favore di Giovanni Gandolfo qual figlio ed erede del detto fu Giuseppe Gandolfo.

Caltagirone, li 5 giugno 1873.

Per copia conforme rilasciata oggi in Caltagirone li 8 giugno 1873 al signor Giovanni Gandolfo.

4914 Il canc. Carmelo Biasini.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Avviso d'Asta.

Appalto dei lavori occorrenti per completare la ricostruzione del Ponte Salario e pel rilevato della strada di accesso.

Avendo la R. Prefettura accordato le facoltà di procedere a termini abbreviati all'appalto dei lavori suindicati, si rende noto che:

Innanzi l'illustrissimo signor prefetto presidente della Deputazione provinciale, o di chi lo rappresenta, alle ore 11 antimeridiane del giorno 15 corrente, nella segreteria della Deputazione, posta in via Torre Argentina, n. 76, avrà luogo, col metodo della candela, il primo esperimento d'asta per l'appalto di detti lavori importanti, per la somma di lire 77 673 36, come dalla perizia dell'Ufficio Tecnico, osservate le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

I concorrenti dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un ingegnere dell'Ufficio Tecnico provinciale di Roma o del Regio Corpo del Genio civile di data non anteriore di sei mesi al giorno dell'incanto.

A garanzia provvisoria degli atti d'asta dovrà ciascuno dei concorrenti depositare lire 1000 in moneta o biglietti di Banca aventi corso legale, e per cauzione definitiva a garanzia del contratto dovrà l'aggiudicatario depositare all'atto della stipulazione lire 8000 in moneta o biglietti come sopra, ovvero in rendita consolidata al corso di Borsa che si verificherà nel giorno antecedente a quello della stipulazione.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di asta, registro, bollo e copie del contratto.

Il piano di esecuzione ed il capitolato sono visibili nell'Ufficio della provincia, dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno, esclusi i festivi.

Il tempo utile (fatali) a presentare le offerte di ribasso è fissato alle ore 12 meridiane del giorno 21 del corrente mese.

Roma, 3 ottobre 1873.

Per ordine della Deputazione Provinciale
Il Segretario Generale: A. BOMPIANI.

5388

REGNO D'ITALIA
INTENDENZA PROVINCIALE DELLE FINANZE IN MANTOVA

Appalto delle prestazioni dovute alla Corte Camerale di Ostiglia.

Essendo stata presentata a quest'Intendenza un'offerta di lire 10,500 annue per l'appalto delle prestazioni dovute alla Corte Camerale di Ostiglia, il Ministro delle Finanze con Nota 28 settembre 1873, num. 151016, 12816 ha ordinato che sull'offerta stessa sia aperto un nuovo incanto con abbreviazione di termini.

Di conformità a tale superiore disposizione si fa noto che negli uffici di questa Intendenza nel giorno 8 ottobre p. v. sarà tenuto tale incanto ad estinzione di candela vergine, sotto le condizioni già pubblicate nell'avviso d'asta in data 11 settembre 1873, num. 20859, sez. II, che qui si trascrivono, con avvertenza, che non presentandosi alcun concorrente sarà l'appalto aggiudicato a chi ebbe a presentare l'offerta suaccennata.

Il capitolato d'appalto, giusta le disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze colla Nota 9 settembre corrente num. 138634-11734 venne modificato come segue:

a) La durata dell'appalto viene portata ad anni nove, con avvertenza che siccome l'approvazione della delibera e le altre pratiche di immissione in possesso dell'appaltatore dovranno per la ristrettezza del termine venire ritardate oltre al 1º ottobre p. v., la delibera ed il contratto si considereranno ciò non pertanto operativi come fossero seguiti prima dell'effettivo incominciamento del novennio;

b) La cauzione a garanzia della puntuale esecuzione del contratto, di cui all'articolo 14 del capitolato, viene ridotta all'ammontare di un semestre del canone convenuto.

Nº d'ord.	Indicazione delle prestazioni da appaltarsi.	Prezzo d'incanto	Ore in cui avrà luogo l'incanto
	Corte Camerale di Ostiglia.		
1	Diritto di esazione delle prestazioni di terza, quarta, quinta e decima parte dei frutti in natura che annualmente raccolgonsi nei varii terreni *obnoxii* alla Corte camerale di Ostiglia, detenuti dai lavoratori o possessori, nonchè le piccole annualità fisse dette Fittarelli Stabili, come pure la così detta Decima Rabbiosa che è costituita da corresponsioni in frumento. La ubicazione, qualità ed estensione, il nome dei possessori ed altre condizioni riguardanti i fondi soggetti alle suddette prestazioni, si trovano indicate in apposito elenco e nel catalogo generale di cui è menzione all'art. 46 del Capitolato d'appalto.	10500	alle ore 1 pomerid.

1. L'appalto avrà principio retroattivamente col 1º ottobre 1873, e sarà duraturo a tutto il 30 settembre 1882.

2. Ogni attendente per essere ammesso all'asta dovrà comprovare di avere depositato a garanzia delle sue offerte presso la locale tesoreria l'importo di lire 1050, in cartelle al portatore al corso di Borsa, numerario o biglietti della Banca Nazionale, e questo deposito verrà restituito tosto che sarà chiuso l'incanto ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, il quale non potrà pretenderne la restituzione, se non dopo reso definitivo il deliberamento e prestata da esso la relativa malleveria.

3. Non sarà ammesso all'incanto chi nei precedenti contratti non sarà stato abitualmente pronto al pagamento dei canoni d'appalto ed osservatore dei patti, e potrà essere escluso chiunque abbia contestazioni pendenti.

4. Le offerte non potranno essere minori di lire 20.

5. È lecito a chiunque sia ammissibile all'incanto di fare nuova offerta in aumento al prezzo del provvisorio deliberamento entro cinque giorni da questo, che andranno a scadere alle ore 2 pom. del giorno 13 ottobre p. v., purchè tale offerta non sia minore del ventesimo del prezzo di delibera, e sia garantita col deposito del decimo della somma offerta nel modo detto superiormente. In questo caso saranno tosto pubblicati appositi avvisi per procedere ad un nuovo esperimento d'asta sul prezzo offerto. In mancanza di offerte d'aumento, il deliberamento provvisorio diverrà definitivo salva la superiore approvazione.

6. Insorgendo contestazioni in quanto alle offerte od alla validità dell'incanto saranno decise da chi presiede l'asta.

7. I capitolati, contenenti i patti e condizioni che regolar devono i contratti di appalto, sono visibili nei giorni che precedono gli incanti presso la sez. II di quest'Intendenza, presso le fattorie delle Corti Camerali di Sermide e Ostiglia e presso le Intendenze di Finanza di Bologna, Modena, Parma, Reggio d'Emilia, Milano, Cremona, Brescia, Verona, Vicenza, Padova e Venezia.

Tutte le spese, tasse e bolli inerenti e conseguenti l'asta ed il contratto stanno a carico del deliberatario.

Mantova, 3 ottobre 1873.

Per l'Intendente in congedo
BACCO.

5395

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.